

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n. 4 - 1060 / 2017

OGGETTO: COMUNE DI CONDOVE – 4^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della 4[^] Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Condove con deliberazione del C.C. n. 46 del 30 novembre 2016, trasmesso alla Città Metropolitana in data 19/12/2016 (pervenuto il 27/12/2016), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17 rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); (*Prat. n. VP-040/2016*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 46 del 30/11/2016 di adozione della Variante;

preso altresì atto che con D.C.C. n. 35 del 25 luglio 2016 ha provveduto ad approvare nuovi criteri in materia di programmazione commerciale, ai sensi della disciplina regionale approvata con D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- adeguamento e integrazioni alle *Norme Tecniche di Attuazione* in relazione alle innovazioni legislative di carattere edilizio e regolamentare (D.P.R. 380/2001 s.m.i.);
- adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina regionale sul commercio introdotta con la D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012 (BUR n. 49 del 06/12/2012), mediante l'individuazione dell'Addensamento A1 Condove Centro e dei corrispondenti Addensamenti A1 dei nuclei di Borgata Borla (Frassinere) e Mocchie; introduzione nelle N.T.A. (artt. 18 e 22.17 c. 4) della normativa di settore ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative;
- aggiornamento delle *N.T.A.* in relazione all'introduzione di nuove disposizioni in linea geologico-tecnica, approvate con la D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 in materia di calcolo del carico antropico nelle zone IIIb3, nonché in relazione all'abrogazione dell'art. 31 della LR 56/77 e ai chiarimenti di cui alla D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015;
- integrazioni e modifiche delle N.T.A. volte a favorire lo sviluppo di attività agricole, mediante l'applicazione della disciplina introdotta dal D.Lgs. 99/2004;



- riclassificazione all'uso agricolo *Ac* di alcune porzioni di aree residenziali *Rcm7*, *Rcm8* e *Rn1*;
- correzioni e adeguamenti cartografici di limitata entità;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

dato atto che la Variante in oggetto è stata sottoposta alla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;



visto il Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 13-745/2017 del 31 gennaio 2017;

DETERMINA

- **1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della 4[^] Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Condove con deliberazione del C.C. n. 46 del 30 novembre 2016, le seguenti **osservazioni**:
 - a) la Variante Parziale adottata prevede l'adeguamento del P.R.G.C. alla disciplina regionale sul commercio introdotta con la D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012 (BUR n. 49 del 06/12/2012), che trova puntuale definizione all'art. 18 "Attività commerciali" delle Norme Tecniche di Attuazione: si richiede di integrare le citate norme con un riferimento all'applicazione dell'art. 16 "Sviluppo e concorrenza" dell'Allegato "A" alla citata D.C.R. 191-41016/2012, in ottemperanza all'art. 33 "Settore del commercio" delle N.d.A. del vigente PTC2 quale "prescrizione immediatamente vincolante e cogente", che impone l'adeguamento del P.R.G.C. alla normativa regionale in materia di urbanistica commerciale;
 - b) rischio idrogeologico: la Variante prevede una revisione delle prescrizioni di cui all'art. 12 delle N.T.A. circa i tipi di intervento ammessi e sul calcolo del carico antropico nelle zone IIIb3. In sede di approvazione definitiva della Variante si suggerisce di acquisire idoneo parere del competente Servizio Difesa del Suolo della Regione Piemonte, che attesti la conformità delle modifiche introdotte dalla Variante Parziale in oggetto con le prescrizioni introdotte "ex officio" con la D.G.R. n. 62-10506 del 29/12/2008 di approvazione del P.R.G.C. vigente nonché la loro rispondenza alla disciplina introdotta con la D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014;
 - c) l'allegato parere prot. 12764/2017/lb8 in data 02/02/2017 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, raccoglie le osservazioni della Città Metropolitana di Torino con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità ambientale come previsto dalle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e smi), in qualità di "Soggetto con Competenze Ambientali".
- **2.** di dare atto che, con specifico Decreto del Vicesindaco della Citta' Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il "PTC2", ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **3.** di trasmettere al Comune di Condove la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Torino, 02 febbraio 2017

il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica (Ing. Giannicola Marengo) Firmato in originale